

DIRETTIVA 93/56/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1993

che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/26/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico;

considerando che dallo studio sul composto azotato non proteico « solfato d'ammonio » e sull'analogo idrossilato della metionina e relativo sale calcico è emerso un effetto benefico per i ruminanti; che è pertanto opportuno estendere a questa categoria di animali l'autorizzazione ad utilizzare i prodotti in questione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro il 30 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 2.

ALLEGATO

1. Nel gruppo 2, « Composti azotati non proteici », è aggiunto, al punto 2.2 « Sali di ammonio », il seguente prodotto :

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	« 2.2.3 Solfato di ammonio, soluzione acquosa »	(NH ₄) ₂ SO ₄	—	Solfato di ammonio min. 35 %	Ruminanti dall'inizio della ruminazione	<p>Dichiarazione da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto :</p> <ul style="list-style-type: none"> — menzione : « solfato di ammonio », — tenore di azoto e di umidità, — specie animale — per i giovani ruminanti, il tasso di incorporazione nella razione giornaliera non deve superare lo 0,5 % <p>Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti :</p> <ul style="list-style-type: none"> — menzione : « solfato di ammonio », — tasso d'incorporazione del prodotto nell'alimento, — apporto di azoto non proteico, espresso in proteina greggia (% della proteina greggia totale), — indicazione nel modo d'impiego del tenore di azoto non proteico da non superare nella razione giornaliera, secondo la specie animale, — per i giovani ruminanti, il tasso di incorporazione nella razione giornaliera non deve superare lo 0,5 % »

2. Nel gruppo 4, « Analoghi idrossilati di aminoacidi », la parte di frase « tranne i ruminanti » è soppressa nella colonna 6, « specie animale », per quanto concerne i prodotti 4.1.1, « Analogo idrossilato della metionina », e 4.1.2, « Sale calcico dell'analogo idrossilato della metionina ».